

# **Procedura per le Operazioni con Parti Correlate**

**Approvata dal Consiglio di Amministrazione di SOL S.p.A. in  
data 16 giugno 2021**

<b>1. Definizioni</b>	<b>4</b>
1.1 Amministratori Coinvolti nell'Operazione	4
1.2 Amministratori Correlati	4
1.3 Amministratori Indipendenti	4
1.4 Amministratori Non Correlati	5
1.5 Codice di Corporate Governance	5
1.6 Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o Comitato OPC	5
1.7 Direzione Affari Legali	5
1.8 Dirigente Preposto	5
1.9 Dirigenti con Responsabilità Strategiche	5
1.10 Esperti Indipendenti	5
1.11 Interessi Significativi	6
1.12 Manager	6
1.13 Operazioni concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard o a Condizioni di Mercato o Standard	6
1.14 Operazioni con Parti Correlate o Operazioni	6
1.15 Operazioni di Importo Esiguo	7
1.16 Operazioni di Maggiore Rilevanza	7
1.17 Operazioni di Minore Rilevanza	7
1.18 Operazioni Ordinarie	7
1.19 Parti Correlate	8
1.20 Regolamento Emittenti	8
1.21 Segretario del Consiglio di Amministrazione	8
1.22 Segreteria per gli Affari Societari	8
1.23 Soci Non Correlati	8
1.24 TUF	8
<b>2. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate</b>	<b>8</b>
<b>3. Banca dati delle Parti Correlate</b>	<b>10</b>
<b>4. Casi di esclusione</b>	<b>10</b>
<b>5. Procedura per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate</b>	<b>12</b>
5.1 Verifica dell'applicabilità della Procedura	12
5.2 Operazioni di Minore Rilevanza	13
5.3 Operazioni di Maggiore Rilevanza	15
<b>6. Operazioni di competenza assembleare</b>	<b>15</b>
<b>7. Delibere-quadro</b>	<b>16</b>
<b>8. Comunicazione al pubblico</b>	<b>18</b>
<b>9. Presidi alternativi</b>	<b>18</b>
<b>10. Coordinamento della Procedura con l'art. 154-<i>bis</i> del TUF</b>	<b>19</b>
<b>11. Disposizioni finali</b>	<b>19</b>

Allegato 1 – Definizioni di “Parti Correlate” e “Operazioni con Parti Correlate” e definizioni ad esse funzionali ai sensi dei principi contabili internazionali	21
Allegato 2 - Operazioni di Maggiore Rilevanza	24

## Premessa

Il presente documento descrive la procedura (la “**Procedura**”) adottata da Sol S.p.A. (la “**Società**” o “**SOL**”), previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di SOL, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2391-*bis* del codice civile e del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato da ultimo con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020, comprensivo dei suoi Allegati (il “**Regolamento OPC**”).

La Procedura stabilisce, in conformità al Regolamento OPC, le regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) poste in essere da SOL, direttamente o per il tramite di società da questa controllate (secondo i criteri di cui all’art. 2359 del codice civile).

Per Operazioni con Parti Correlate poste in essere “per il tramite” di società controllate si intendono le Operazioni con Parti Correlate compiute da società controllate da SOL sottoposte all’esame o all’approvazione della Società. A tal fine: (a) l’esame o l’approvazione delle Operazioni con Parti Correlate non devono necessariamente essere condotti in virtù di regolamenti interni, né devono necessariamente avvenire con deliberazione espressa, essendo sufficiente che un organo o un esponente aziendale di SOL esamini preventivamente o approvi tale Operazione con Parte Correlata in forza delle deleghe o attribuzioni conferitegli; (b) per “esame” si intende non la mera ricezione di informazioni inerenti all’Operazione con Parte Correlata compiuta dalla società controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari), bensì una valutazione dell’Operazione con Parte Correlata che possa condurre a un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell’Operazione con Parte Correlata da parte della società controllata.

## 1. DEFINIZIONI

Ove non sia diversamente previsto nel presente documento, i termini utilizzati nella Procedura con la lettera maiuscola avranno il significato a ciascuno di essi attribuito nel seguito (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati al plurale o al singolare).

### 1.1 Amministratori Coinvolti nell’Operazione

Sono gli amministratori di SOL che abbiano un interesse nell’Operazione, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

### 1.2 Amministratori Correlati

Sono gli amministratori di SOL controparte di una determinata Operazione o Parti Correlate di tale controparte.

### 1.3 Amministratori Indipendenti

Sono gli amministratori non esecutivi di SOL in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Corporate Governance, come individuati dal Consiglio di Amministrazione di SOL.

#### 1.4 Amministratori Non Correlati

Sono gli amministratori di SOL diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate di tale controparte.

#### 1.5 Codice di Corporate Governance

È il Codice di Corporate Governance delle società quotate *pro tempore* vigente adottato dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società aderisce.

#### 1.6 Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o Comitato OPC

È il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di cui al successivo articolo 2 (*Comitato per le Operazioni con Parti Correlate*) della Procedura.

#### 1.7 Direzione Affari Legali

La Direzione Affari Legali di SOL S.p.A.

#### 1.8 Dirigente Preposto

È il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società.

#### 1.9 Dirigenti con Responsabilità Strategiche

Sono i soggetti definiti come tali nell'Allegato 1 alla presente Procedura.

#### 1.10 Esperti Indipendenti

Sono gli esperti (in materia legale, finanziaria, aziendale, fiscale, contabile o di altro tipo) indipendenti scelti e nominati dal Comitato OPC (o su indicazione del Comitato OPC), con il compito di assistere il Comitato OPC stesso nello svolgimento delle sue funzioni. Ai fini della valutazione di indipendenza degli esperti, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate tiene conto:

- (i) di eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra lo stesso e: (a) SOL; (b) i soggetti che controllano SOL, le società controllate o soggette a comune controllo di SOL; (c) gli amministratori di SOL e delle società di cui al punto (b); (d) la Parte Correlata; (e) le società controllate, i soggetti che controllano la Parte Correlata e le società sottoposte a comune controllo della Parte Correlata; (f) gli amministratori della Parte Correlata e delle società di cui al punto (e);
- (ii) ove ne ricorrano i presupposti, delle motivazioni per le quali le relazioni di cui al punto che precede sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza.

### 1.11 Interessi Significativi

Sono gli interessi generati da significativi rapporti di natura partecipativa o patrimoniale esistenti tra (a) le società controllate (anche congiuntamente) o collegate della Società che siano controparti di un'Operazione con Parte Correlata e (b) altre Parti Correlate della Società. Sussistono Interessi Significativi, a titolo esemplificativo, nei casi in cui: (i) in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'Operazione è svolta. La valutazione di significatività è condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata o collegata di SOL (ivi inclusi i piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del Dirigente con Responsabilità Strategiche; (ii) la controllata o collegata di SOL sia partecipata (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Società) dal soggetto o entità che controlla o esercita un'influenza notevole sulla Società, qualora il peso effettivo di tale partecipazione superi il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto o entità nella Società. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione interessata. Qualora alla partecipazione si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione.

Non rappresentano invece, di per sé solo, un Interesse Significativo: (a) la mera condivisione di uno o più amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le società controllate o collegate della Società; (b) la semplice detenzione di una partecipazione nella società controllata o collegata della Società da parte di altre società controllate dalla Società o ad essa collegate.

### 1.12 Manager

È (a) ciascun consigliere esecutivo, Amministratore Unico o Direttore Generale della Società e/o di una sua società controllata o (b) qualunque dirigente/procuratore della Società e/o di una sua società controllata a cui siano stati conferiti poteri per compiere operazioni di valore economico uguale o maggiore a quello delle Operazioni di Importo Esiguo.

### 1.13 Operazioni concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard o a Condizioni di Mercato o Standard

Tale espressione indica le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate di SOL per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui SOL sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

### 1.14 Operazioni con Parti Correlate o Operazioni

Sono Operazioni con Parti Correlate le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 come individuati nell'appendice al Regolamento OPC e qui riportati nell'Allegato 1 per agevolare la consultazione della Procedura.

#### 1.15 Operazioni di Importo Esiguo

Sono Operazioni di Importo Esiguo le Operazioni con Parti Correlate che abbiano un controvalore:

- a) non superiore ad Euro 150.000, nel caso in cui la controparte sia una persona fisica, ovvero una società di persone o di capitali controllata da una persona fisica secondo i criteri di cui art. 2359 del codice civile;
- b) non superiore ad Euro 300.000, nel caso in cui la controparte sia una persona giuridica, società, ente, patrimonio od organizzazione, con esclusione dei casi di cui al precedente paragrafo (i) del presente articolo 1.15 della Procedura.

#### 1.16 Operazioni di Maggiore Rilevanza

Sono Operazioni di Maggiore Rilevanza le Operazioni con Parti Correlate che superino le soglie previste dall'Allegato 2 alla presente Procedura.

#### 1.17 Operazioni di Minore Rilevanza

Sono Operazioni di Minore Rilevanza le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

#### 1.18 Operazioni Ordinarie

Sono Operazioni Ordinarie le Operazioni con Parti Correlate che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa ovvero dell'attività finanziaria ad essa connessa. Per "attività operativa" si intende l'insieme: (i) delle principali attività generatrici di ricavi della Società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come di "investimento" o "finanziarie". Per "attività di investimento" si intendono: (i) le operazioni che determinano l'acquisto e la cessione di attività immobilizzate; (ii) gli investimenti finanziari che non rientrano nelle disponibilità liquide equivalenti. Nell'attività finanziaria ricadono le attività che determinano modifiche: (i) della dimensione e della composizione del capitale proprio versato; (ii) dei finanziamenti ottenuti dalla Società.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nell'attività operativa ovvero nell'attività finanziaria ad essa connessa le seguenti operazioni:

- vendita o fornitura di gas tecnici, medicinali puri speciali, miscele, impianti, *devices*, bombole, serbatoi e servizi vari;
- acquisizione di forniture di beni o servizi funzionali alla produzione e distribuzione dei prodotti di cui al paragrafo precedente;
- anticipazioni e finanziamenti accessori all'esercizio dell'attività operativa.

Al fine di valutare se un'operazione rientra nell'esercizio ordinario dell'attività operativa o finanziaria ad essa connessa, occorre tenere conto (tra l'altro) dei seguenti elementi:

- oggetto dell’operazione;
- ricorrenza del tipo di operazione nell’ambito dell’attività svolta dalla società che effettua l’operazione;
- dimensione dell’operazione;
- termini e condizioni contrattuali;
- natura della controparte.

#### 1.19 Parti Correlate

Sono Parti Correlate, con riferimento alla Società, i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 come individuati nell’appendice al Regolamento OPC e qui riportati nell’Allegato 1 per agevolare la consultazione dalla presente Procedura con riferimento alla Società.

#### 1.20 Regolamento Emittenti

È il Regolamento di attuazione del TUF, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

#### 1.21 Segretario del Consiglio di Amministrazione

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione di SOL.

#### 1.22 Segreteria per gli Affari Societari

L’ufficio preposto alla preparazione e archiviazione degli atti societari posto alle dipendenze del Dirigente Preposto.

#### 1.23 Soci Non Correlati

Sono Soci Non Correlati i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati, sia alla controparte di una determinata Operazione, sia alla Società.

#### 1.24 TUF

È il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

## **2. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

- 2.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società nomina un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate che: (a) è composto esclusivamente e da almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti; e (b) cessa con la scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica all’atto della nomina del Comitato OPC, salve dimissioni o perdita dei requisiti di indipendenza.

- 2.2 Il Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società in occasione della costituzione del Comitato OPC stesso o, qualora non vi abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione, è eletto al proprio interno dai membri del Comitato OPC stesso.
- 2.3 Si ha per istituito il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate anche se il Consiglio di Amministrazione ha attribuito le relative competenze a un comitato già esistente purché rispetti i criteri sulla composizione di cui al precedente articolo 2.1.
- 2.4 In relazione alle Operazioni con Parti Correlate che afferiscono alla remunerazione e al trattamento degli amministratori e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche ovvero alle materie oggetto della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (ivi inclusi eventuali deroghe), le funzioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi della presente Procedura possono essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione al Comitato per la Remunerazione della Società nei limiti e secondo i criteri consentiti dal Regolamento OPC e dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili, tenuto anche conto della composizione del Comitato per la Remunerazione (che quindi potrà esercitare tali funzioni per le Operazioni di Minore Rilevanza e per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ove lo stesso risulti composto da Amministratori Non Correlati che siano, rispettivamente, in maggioranza o esclusivamente Amministratori Indipendenti). In tal caso, le disposizioni della Procedura riferite al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si intenderanno riferite al Comitato per la Remunerazione.
- 2.5 Alle riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sono invitati a partecipare i componenti del Collegio Sindacale. Alle riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate possono essere invitati a partecipare anche il *management* ed eventuali esperti, professionisti o *advisor* incaricati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ovvero dalla Società o da sue società controllate.
- 2.6 Ai fini della composizione del Comitato OPC, è facoltà del Consiglio di Amministrazione di SOL nominare (se necessario o anche in via preventiva) Amministratori Indipendenti supplenti, indicando l'ordine con cui essi sono nominati (gli "**Amministratori Indipendenti Supplenti**"). Gli Amministratori Indipendenti Supplenti subentrano, nell'ordine indicato dal Consiglio di Amministrazione, in via temporanea agli Amministratori Indipendenti che compongono il Comitato OPC per assolvere alle funzioni a essi demandate in tale ultima qualità nei casi in cui uno o più componenti del Comitato OPC sia un Amministratore Correlato in relazione a una o più Operazioni con Parti Correlate.

- 2.7 Nel caso in cui un componente del Comitato OPC cessi per qualsiasi motivo dalla carica di amministratore di SOL o di componente del Comitato OPC, ovvero non sia più provvisto dei requisiti di indipendenza richiesti dal Regolamento OPC e dalla Procedura per assumere la carica di componente del Comitato OPC, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un nuovo Amministratore Indipendente quale componente del Comitato OPC in sostituzione del componente così cessato o non più provvisto dei requisiti di indipendenza.
- 2.8 Nel caso in cui, nel Consiglio di Amministrazione di SOL, non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti che siano anche Amministratori Non Correlati in relazione a una o più Operazioni con Parti Correlate, trova applicazione il successivo articolo 9 (*Presidi alternativi*) della Procedura.

### **3. BANCA DATI DELLE PARTI CORRELATE**

- 3.1 Le Parti Correlate di SOL sono inserite e ordinate in una apposita banca dati (la “**Banca Dati**”), mantenuta su supporto elettronico, che la Società gestisce sulla base delle informazioni in proprio possesso, nonché delle dichiarazioni ricevute dalle Parti Correlate dirette. La predisposizione e l’aggiornamento della Banca Dati sono curati dalla Segreteria per gli Affari Societari d’intesa con il Dirigente Preposto. La Banca Dati è custodita anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.
- 3.2 La Banca Dati è aggiornata con cadenza annuale. In particolare, la Segreteria per gli Affari Societari raccoglie le dichiarazioni rese dalle Parti Correlate entro la chiusura di ogni esercizio e le trasmette ai Manager e al Dirigente Preposto.

### **4. CASI DI ESCLUSIONE**

- 4.1 La Procedura non si applica alle Operazioni di Importo Esiguo.
- 4.2 Fermi gli obblighi di informativa contabile previsti dall’art. 5, comma 8, del Regolamento OPC, la Procedura non si applica:
- 4.2.1 alle Operazioni compiute da SOL con società controllate o tra società controllate di SOL, in entrambi casi anche congiuntamente, nonché alle Operazioni compiute da SOL, o da sue controllate, con società collegate a SOL, qualora in tali società controllate o collegate controparti dell’Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;
- 4.2.2 alle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni di Mercato o Standard. Nel caso in cui le Operazioni che beneficiano dell’esenzione di cui al presente paragrafo siano Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società provvederà in ipotesi di deroga agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 5, commi da 1 a 7, del Regolamento OPC, fermo quanto disposto dall’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, a:

- (i) comunicare alla Consob ed al Comitato OPC, nei termini previsti dal Regolamento OPC, la controparte, l'oggetto ed il corrispettivo dell'Operazione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. In tal caso, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Comitato OPC si riunisce per effettuare la verifica sulla corretta applicazione delle condizioni di esenzione di tali Operazioni;
  - (ii) indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento OPC, quali tra le Operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione di cui al presente paragrafo.
- 4.3 La Procedura non si applica alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
  - (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
  - (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
  - (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 TUF.
- 4.4 La Procedura non si applica alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e, ove istituito, del Comitato Esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. La Procedura non si applica altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.
- 4.5 Fermi gli obblighi di informativa contabile previsti dall'art. 5, comma 8, Regolamento OPC, la Procedura non si applica:
  - 4.5.1 ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive;
  - 4.5.2 alle deliberazioni, diverse da quelle indicate dall'articolo 4.4 della Procedura in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti aventi Responsabilità Strategiche, a condizione che:
    - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;

- (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia intervenuto un comitato composto esclusivamente da amministratori non esecutivi che sono in maggioranza Amministratori Indipendenti;
  - (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.
- 4.6 Fermo quanto previsto al precedente articolo 4.2.2 della Procedura, il Dirigente Preposto predispone con cadenza annuale e invia al Segretario del Consiglio di Amministrazione una relazione in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza poste in essere nel periodo di riferimento a cui è stata applicata un'esenzione ai sensi del presente articolo 4. Tale relazione è trasmessa al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

## **5. PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

### **5.1 Verifica dell'applicabilità della Procedura**

- 5.1.1 I Manager della Società e, nel caso di operazioni compiute per il tramite di società controllate, i Manager di queste ultime, prima di intraprendere un'operazione verificano, con il supporto della Direzione Affari Legali (per gli aspetti giuridici) e del Dirigente Preposto (per gli aspetti economico-finanziari), se si tratti di un'Operazione con una Parte Correlata.
- 5.1.2 In caso di Operazioni con Parti Correlate, il Manager, con il supporto della Direzione Affari Legali e del Dirigente Preposto, valuta la rilevanza dell'Operazione (tenendo conto anche del possibile cumulo) e se la stessa rientri o meno nei casi di esclusione della Procedura, fornendo tutte le informazioni a tal fine rilevanti.
- 5.1.3 Nel caso in cui sia riscontrato che si tratta di un'Operazione con Parte Correlata non esentata ai sensi dell'articolo 4 (*Casi di esclusione*) della Procedura, il Manager si astiene dal proseguire nell'istruttoria e nelle trattative e la Direzione Affari Legali informa il Presidente del Comitato OPC fornendo tutte le informazioni disponibili in merito all'Operazione che si intende compiere.
- 5.1.4 Il Presidente, con l'ausilio della Direzione Affari Legali valuta se l'Operazione proposta rientra nell'ambito di applicazione della Procedura e in particolare se costituisce un'Operazione di Maggiore Rilevanza o un'Operazione di Minore Rilevanza.
- 5.1.5 Ove l'Operazione con Parte Correlata ricada nelle esenzioni o esclusioni di cui al precedente articolo 4 (*Casi di esclusione*) della Procedura, il Manager informa il Dirigente Preposto ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 4.6 della Procedura.
- 5.1.6 Le attività descritte nei commi che precedono sono adeguatamente documentate e rese tracciabili.

5.1.7 Alle Operazioni di Minore Rilevanza si applicano le previsioni contenute nel successivo articolo 5.2 (*Operazioni di Minore Rilevanza*). Alle Operazioni di Maggiore Rilevanza si applicano le previsioni contenute nel successivo articolo 5.3 (*Operazioni di Maggiore Rilevanza*).

## 5.2 **Operazioni di Minore Rilevanza**

5.2.1 L'organo competente ad approvare un'Operazione di Minore Rilevanza e il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate devono ricevere, tramite [la Segreteria per gli Affari Societari], anche mediante posta elettronica, con congruo anticipo informazioni complete e adeguate in merito all'Operazione di Minore Rilevanza sottoposta alla loro approvazione e valutazione. In particolare, tenuto conto della dinamica di svolgimento dell'Operazione medesima, riceveranno una o più comunicazioni scritte contenenti, in base agli elementi allo stato disponibili e alle stime ragionevolmente possibili, una sintesi dell'Operazione con le seguenti informazioni:

- (i) la Parte Correlata della Società con cui viene effettuata l'Operazione;
- (ii) la natura della correlazione;
- (iii) l'indicazione se si tratta di un'Operazione di Minore Rilevanza ovvero di un'Operazione di Maggiore Rilevanza;
- (iv) i termini e condizioni dell'Operazione, ivi inclusi il corrispettivo e le modalità della sua corresponsione;
- (v) ogni altra utile informazione rilevante che possa consentire al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di valutare la natura e il valore dell'Operazione;
- (vi) le motivazioni in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, alla convenienza della stessa e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- (vii) gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione;
- (viii) qualora le condizioni dell'Operazione siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, oggettivi elementi di riscontro.

Le informative al Comitato OPC saranno successivamente aggiornate e integrate per tenere conto dell'andamento delle trattative.

5.2.2 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta, anche se nominati direttamente dalla Società, di cui verifica in via preventiva l'indipendenza ai sensi della relativa definizione di cui all'articolo 1.10 che precede.

5.2.3 Le spese per la consulenza degli Esperti Indipendenti non potranno essere superiori, per singola Operazione, a Euro 50.000,00, salvo il potere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, di elevare tale importo in caso di Operazioni che richiedano valutazioni complesse.

- 5.2.4 Prima dell'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte dell'organo societario competente, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere contiene chiara indicazione circa la valutazione favorevole o non favorevole rispetto al compimento dell'Operazione. Il parere è redatto per iscritto e allegato al verbale della riunione del Comitato OPC che lo rilascia. Esso è anche trasmesso a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione all'organo societario competente ad approvare l'Operazione.
- 5.2.5 Affinché il parere del Comitato OPC possa essere considerato favorevole, è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'Operazione. Il parere del Comitato OPC è altresì considerato favorevole quando consenta la conclusione dell'Operazione nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso; in tal caso il parere reca indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che gli elementi di dissenso non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Inoltre, un parere favorevole rilasciato dal Comitato OPC a condizione che l'Operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole ai sensi della Procedura, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate; in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle Operazioni da rendere agli organi di amministrazione o di controllo.
- 5.2.6 Qualora l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, alla riunione del Consiglio di Amministrazione possono intervenire il Manager incaricato dell'Operazione, altri esponenti del *management* e l'Esperto Indipendente che abbia eventualmente fornito supporto al Comitato OPC. Il Consiglio di Amministrazione può, a sua volta, avvalersi di propri *advisor* e consulenti. Gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa. Ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 5.2.7 In caso di parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, la competenza ad approvare l'Operazione di Minore Rilevanza è attribuita al Consiglio di Amministrazione della Società.
- 5.2.8 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio di riferimento, la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Regolamento OPC e nel Regolamento Emittenti un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nonché delle ragioni per le quali il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non condividere tale parere. I predetti pareri negativi sono allegati al documento o sono pubblicati sul sito internet della Società.

5.2.9 Fermi gli obblighi di *reporting* interno previsti da altre fonti normative o societarie, il Dirigente Preposto fornisce al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società, su base trimestrale, informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza sottoposte alla procedura di cui al presente articolo 5.2.

### 5.3 **Operazioni di Maggiore Rilevanza**

5.3.1 In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza il Segretario del Consiglio di Amministrazione informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione di SOL e il Presidente del Comitato OPC e cura che il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ovvero uno o più componenti dallo stesso delegati, siano coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato, con facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. Nel corso delle trattative sono forniti al Comitato OPC aggiornamenti per iscritto o mediante dichiarazioni alle riunioni del Comitato OPC stesso, evidenziando gli eventuali scostamenti significativi rispetto alle informazioni precedentemente fornite.

5.3.2 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono approvate previo motivato parere favorevole rilasciato a esito dell'istruttoria dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere deve essere redatto per iscritto e allegato al verbale della riunione del Comitato OPC che l'ha rilasciato. Esso è anche trasmesso al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per l'approvazione. Il parere del Comitato OPC è vincolante.

5.3.3 L'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza è soggetta alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società. Gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.

5.3.4 In caso di parere contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, le trattative aventi ad oggetto l'Operazione non potranno essere proseguite e l'Operazione non potrà essere compiuta.

5.3.5 Si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni previste per le Operazioni di Minore Rilevanza ai precedenti articoli 5.2.1, 5.2.2, 5.2.5, 5.2.6 e 5.2.9 della Procedura.

5.3.6 In occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, SOL deve predisporre, a cura del Dirigente Preposto in collaborazione con la Direzione Affari Legali, un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento OPC e dell'Allegato 4 allo stesso. Tale documento deve essere messo a disposizione del pubblico con le modalità ed entro i termini previsti dal Regolamento OPC stesso.

## 6. **OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE**

- 6.1 Fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 6.2 della Procedura, quando una Operazione di Minore Rilevanza o una Operazione di Maggiore Rilevanza sono di competenza dell'assemblea, o devono essere da questa autorizzate, nella fase delle trattative (ove applicabile), nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, rispettivamente le disposizioni contenute nell'articolo 5.2 (*Operazioni di Minore Rilevanza*), ovvero nell'articolo 5.3 (*Operazioni di Maggiore Rilevanza*), della presente Procedura, a seconda dei casi.
- 6.2 Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società sono allegati i pareri del Comitato OPC e degli Esperti Indipendenti eventualmente nominati.
- 6.3 Qualora, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea dei soci della Società sia approvata in presenza di un parere contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, tale Operazione non potrà essere realizzata qualora (i) siano presenti in assemblea Soci Non Correlati che rappresentino (in attuazione della facoltà attribuita dal Regolamento OPC) almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società, e (ii) la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima un voto contrario all'Operazione medesima (ferme restando le previsioni di legge e dello Statuto della Società relative ai *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea dei soci nonché le previsioni in materia di conflitto di interessi). La proposta di deliberazione assembleare dovrà contenere una previsione che ne condizioni l'efficacia al raggiungimento della speciale maggioranza indicata dal presente articolo 6.3.
- 6.4 Qualora via siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi del precedente articolo 5.3.6 della Procedura, la Società mette a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento OPC e dal Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento informativo medesimo. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

## **7. DELIBERE-QUADRO**

- 7.1 In attuazione della facoltà attribuita dal Regolamento OPC, la Società può adottare delibere-quadro relative a serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate.

- 7.2 L’iniziativa in ordine all’adozione di delibere-quadro è riservata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli Amministratori Delegati, ai Direttori Generali (ove previsti), al Segretario del Consiglio di Amministrazione e al Dirigente Preposto, i quali, ravvisata l’opportunità di adottare delibere-quadro, procederanno a redigere una proposta al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate con espressa indicazione (i) del tipo di categoria di Operazioni per le quali si chiede l’adozione della delibera-quadro; (ii) della Parte Correlata o tipologia di Parte Correlata controparte delle Operazioni oggetto della delibera-quadro; (iii) della durata dell’efficacia della delibera-quadro; (iv) dell’ammontare massimo prevedibile delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento; (v) della motivazione delle condizioni della delibera-quadro.
- 7.3 La proposta di delibera-quadro è trasmessa al Segretario del Consiglio di Amministrazione (ove non dal medesimo redatta) il quale, verificata la Maggiore o Minore Rilevanza della delibera-quadro, trasmette la proposta al Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate per le opportune deliberazioni di detto Comitato OPC con le modalità e nei termini di cui al presente articolo.
- 7.4 Le delibere-quadro non possono avere efficacia superiore a un anno e devono riferirsi ad Operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 7.5 Le delibere-quadro per Operazioni che, cumulativamente considerate, hanno un prevedibile ammontare massimo superiore alla soglia di maggiore rilevanza stabilita in applicazione dei criteri di cui all’Allegato 2 alla presente Procedura, sono sottoposte alla preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e alle altre previsioni relative alle Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui al precedente articolo 5.3 (*Operazioni di Maggiore Rilevanza*) della Procedura, ivi compresa la pubblicazione del documento informativo previsto dal Regolamento OPC. In caso di parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (o di mancata approvazione di un parere favorevole da parte del medesimo Comitato OPC all’esito dell’istruttoria), troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le previsioni di cui all’articolo 5.3.4 della Procedura.
- 7.6 Le delibere-quadro per operazioni che, cumulativamente considerate, hanno un prevedibile ammontare massimo inferiore al valore indicato al precedente articolo 7.5 della Procedura dovranno essere approvate dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e sottoposte al regime delle Operazioni di Minore Rilevanza di cui al precedente articolo 5.2 (*Operazioni di Minore Rilevanza*) della Procedura.
- 7.7 Il Dirigente Preposto fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società, su base trimestrale, completa informativa sull’attuazione delle delibere-quadro.

- 7.8 Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le procedure previste agli articoli 5.2 (*Operazioni di Minore Rilevanza*) e 5.3 (*Operazioni di Maggiore Rilevanza*) della presente Procedura. Le Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato non sono computate ai fini del cumulo previsto dall'articolo 5, comma 2, del Regolamento OPC.

## **8. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO**

- 8.1 Qualora un'Operazione con Parte Correlata sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:
- (i) la descrizione dell'Operazione;
  - (ii) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
  - (iii) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
  - (iv) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi nell'Allegato 2 alla presente Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento OPC;
  - (v) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se SOL si è avvalsa di un caso di esenzione previsto dal precedente articolo 4 (*Casi di esclusione*) della Procedura;
  - (vi) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

## **9. PRESIDI ALTERNATIVI**

- 9.1 Nel caso in cui, nel Consiglio di Amministrazione di SOL, non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti che siano anche Amministratori Non Correlati in relazione a una o più Operazioni con Parti Correlate, trova applicazione quanto segue:
- (i) le delibere relative alle modifiche alla Procedura sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente in carica ovvero, in loro assenza, previo parere favorevole non vincolante di un Esperto Indipendente;

- (ii) i compiti e le prerogative attribuiti al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi della Procedura per le fasi delle trattative e dell'istruttoria per le Operazioni di Minore Rilevanza e le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono attribuiti agli Amministratori Indipendenti eventualmente in carica che siano anche Amministratori Non Correlati in relazione all'Operazione, ovvero, in loro assenza, a un Esperto Indipendente o al Collegio Sindacale di SOL (sempreché, in tale ultimo caso, i sindaci effettivi diano notizia agli altri sindaci effettivi degli eventuali interessi posseduti, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata);
- (iii) le Operazioni di Minore Rilevanza e le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono deliberate e/o eseguite previo parere favorevole vincolante sull'interesse della Società nell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione da parte degli Amministratori Indipendenti eventualmente in carica che siano anche Amministratori Non Correlati in relazione all'Operazione, ovvero, in loro assenza, previo parere favorevole vincolante di un Esperto Indipendente o del Collegio Sindacale di SOL (sempreché, in tale ultimo caso, i sindaci effettivi diano notizia agli altri sindaci effettivi degli eventuali interessi posseduti, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata).

## **10. COORDINAMENTO DELLA PROCEDURA CON L'ART. 154-BIS DEL TUF**

- 10.1 Il Dirigente Preposto è informato dell'attivazione e degli sviluppi delle procedure di cui agli articoli 5 (*Procedura per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate*), 6 (*Operazioni di competenza assembleare*) e 7 (*Delibere-quadro*) della presente Procedura al fine di garantire il necessario coordinamento tra la presente Procedura e le procedure amministrative e contabili adottate dalla Società ai sensi dell'art. 154-*bis* del TUF, ferma ogni applicabile disposizione, istruzione o linea-guida variamente riguardante l'attuazione di tale norma da parte della Società.
- 10.2 Il Dirigente Preposto e il Segretario del Consiglio di Amministrazione segnalano tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di SOL eventuali modifiche alla Procedura che dovessero valutare necessarie a garantire nel tempo il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui al comma che precede anche conseguenti a modifiche nei principi contabili internazionali e/o nella normativa di carattere nazionale.

## **11. DISPOSIZIONI FINALI**

- 11.1 Il Consiglio di Amministrazione di SOL valuta periodicamente, nonché ogni qualvolta si rendesse necessario tenendo conto, tra l'altro, delle eventuali modifiche normative, degli eventuali orientamenti Consob in materia di Regolamento OPC e delle eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari della Società, e, comunque, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione della presente Procedura considerando, tra l'altro, l'efficacia dimostrata nella prassi applicativa. Le modifiche alla presente Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di SOL previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate composto esclusivamente e da almeno tre Amministratori Indipendenti ai sensi della presente Procedura e dell'art. 4 del Regolamento OPC. Nel caso in cui nel Consiglio di Amministrazione della Società non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, trovano applicazione i presidi alternativi di cui al precedente articolo 9.1(i) della Procedura.
- 11.2 In caso di modifica delle disposizioni del Regolamento OPC, i riferimenti agli articoli del Regolamento OPC contenuti nella presente Procedura dovranno intendersi riferiti, a parità di contenuto degli articoli, agli articoli del Regolamento OPC così come modificati.
- 11.3 Il Collegio Sindacale di SOL vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi generali indicati nel Regolamento OPC nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'assemblea della Società ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, del codice civile o dell'art. 153 del TUF.
- 11.4 La presente Procedura è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società ed è richiamata, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.
- 11.5 Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura si applicano le disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.
- 11.6 La presente Procedura, come modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2021, entra in vigore a decorrere dal 1° luglio 2021

## **Allegato 1 – Definizioni di “Parti Correlate” e “Operazioni con Parti Correlate” e definizioni ad esse funzionali ai sensi dei principi contabili internazionali**

### **1. Definizioni di “Parti Correlate” e di “Operazioni con Parti Correlate” secondo i principi contabili internazionali**

Ai fini del Regolamento OPC e della Procedura valgono con riferimento a SOL le definizioni di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate contenute nei principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Per agevolare la consultazione della Procedura, nel presente Allegato 1 sono riprodotte le definizioni in vigore alla data di ultima approvazione della Procedura come indicate nell’Appendice al Regolamento OPC. Il presente Allegato 1 sarà aggiornato di volta in volta dagli uffici societari di SOL all’entrata in vigore di eventuali modificazioni o integrazioni.

#### Parti Correlate

Una Parte Correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio, fermo restando che, ai fini del presente Allegato, l’entità che redige il bilancio indica SOL.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati all’entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un’entità è correlata all’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un’entità è una *joint venture* di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata;
- (vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
- (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di Parte Correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

#### Operazioni con Parti Correlate

Un'Operazione con Parte Correlata (o Operazione) è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].

Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

## **2. Definizioni funzionali a quelle di “Parti Correlate” e di “Operazioni con Parti Correlate” secondo i principi contabili internazionali**

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

#### Dirigenti con Responsabilità Strategiche

Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di SOL, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della stessa SOL [IAS 24, paragrafo 9], come individuati con apposita deliberazione dal Consiglio di Amministrazione di SOL.

#### Stretti Familiari

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;

(c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

### **3. Principi interpretativi delle definizioni**

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

## **Allegato 2 - Operazioni di Maggiore Rilevanza**

**1.1.** Ai sensi della Procedura, sono Operazioni di Maggiore Rilevanza le Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

**a) Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte).

Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

**b) Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

**c) Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

**1.2.** Le Operazioni con una società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

**1.3.** In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento OPC, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna Operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1 e 1.2, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.